

Parma, 22 gennaio 2020

**OGGETTO: COMUNICAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI  
SOMMINISTRATI (DA AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE/LAVORO  
INTERINALE)**

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Dlgs 81/2015, le aziende che abbiano impiegato nel corso dell'anno 2019 lavoratori in somministrazione da parte di agenzie di lavoro interinale, sono tenute, ogni dodici mesi (entro il 31 Gennaio), a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL-CISL-UIL), il numero di contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il mancato invio della comunicazione periodica, comporta, per l'utilizzatore, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.250,00.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e per l'assistenza al corretto adempimento.

Vitali Marta